
*Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese
per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in
forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità
alla
UNI/PdR 192:2026*

21 luglio 2026

INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI TECNICHE	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	7
ARTICOLO 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO	8
ARTICOLO 6 - SOGGETTO ATTUATORE	9
ARTICOLO 7 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	9
ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO	9
ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORO.....	10
ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	12
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	13
ARTICOLO 13 - RINUNCE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DECADENZE	14
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE.....	14
ARTICOLO 15 - GESTIONE DELL'AVVISO	14
ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY	15
ARTICOLO 17 - POTERE SOSTITUTIVO	15
ARTICOLO 18 - RINVIO.....	15

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'articolo 1, comma 1250, lett. d), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia (di seguito Piano) *“che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia”*. Si tratta, dunque, di un documento programmatico che definisce priorità, obiettivi e azioni per una migliore conduzione delle politiche per la famiglia nel nostro Paese. Ai fini della predisposizione del Piano, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia (di seguito Osservatorio), organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia previsto dall'articolo 1, comma 1250, lett. a) della richiamata Legge n. 296/2006 e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 4. Ad oggi, dal 2011, sono stati adottati tre Piani (l'ultimo dei quali è stato approvato il 25 marzo 2025).

Il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027 definisce un quadro organico di **priorità, obiettivi e azioni** per il rafforzamento del *welfare* familiare a livello nazionale, basato sui principi della sussidiarietà, della cooperazione tra istituzioni e del coinvolgimento del territorio.

A ciò si aggiunga che la *“Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”*, nell'ambito delle sue cinque priorità strategiche (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) persegue, tra i propri obiettivi, la promozione di una più equa distribuzione dei compiti di cura, promuovendo l'adozione, da parte del mondo delle imprese, di misure di *welfare* e sostegno della maternità e della genitorialità.

In forza di quanto sopra è stata elaborata la prassi UNI/ PdR 192:2026 avente ad oggetto il *“Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie”*, che definisce requisiti per le organizzazioni che attuano misure volte a favorire la conciliazione vita familiare-lavoro, definendo un sistema di gestione interno supportato da indicatori prestazionali (KPI) per la realizzazione delle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con attenzione specifica alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare.

Il presente Avviso regola l'accesso ai contributi previsti dal Piano per agevolare il processo di certificazione per la conciliazione vita familiare e lavoro. I contributi per le imprese ammontano complessivamente a euro 7.500.000,00.

Con il presente Avviso sono definiti i criteri e le modalità applicative per l'accesso ai contributi.

Al fine di dare attuazione alla misura sopra descritta, il Dipartimento per le pari opportunità e il Dipartimento per le politiche della famiglia in data 31 dicembre 2025, hanno sottoscritto un Accordo con l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Unioncamere - ai sensi dell'art 15 della Legge 241 del 1990, nel quale Unioncamere è definito Soggetto Attuatore. Il decreto di approvazione dell'Accordo, firmato in data 31 dicembre 2025, è stato registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2026 con n. 478.

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI TECNICHE

1. L'Avviso è emanato in attuazione alla seguente normativa e alle seguenti disposizioni tecniche:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- Regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg.ne 9, foglio 313, ed in particolare, l’articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;
- Legge del 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

*Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla
UNI/PdR 192:2026*

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni”;
- Articolo 6, comma 1, del predetto Regolamento n. 115/2017, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 dicembre 2025 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato dalla Corte dei conti il 29 gennaio 2026, reg. n. 334;
- IAF MD 5:2023. International Accreditation Forum, Inc. Issue 4 “Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems” (Table QMS 1 – Quality Management Systems Low Risk);
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1044, ai sensi del quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".
- UNI/PdR 192:2026 "Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie" pubblicata il 14 aprile 2026;
- UNI/PdR 125:2022 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere pubblicata il 16 marzo 2022;
- Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";
- Legge del 25/06/2026 n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale";
- Codice per le imprese in favore della maternità: strumento di autodisciplina, lanciato dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, che invita le aziende ad adottare comportamenti virtuosi per sostenere le madri e favorire la natalità;
- Circolare tecnica ACCREDIA - Dipartimento Certificazione e Ispezione n.29/2026 del 2 luglio 2026 Disposizioni per l'accreditamento, schema MS, per la Certificazione del Sistema di Gestione per la Conciliazione tra vita familiare e lavoro - Requisiti per il benessere delle famiglie - ai sensi della UNI/PdR 192:2026.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "Accreditamento": attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (o altro Ente firmatario degli accordi EA MLA) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
 - b) "Audit": processo per l'ottenimento di informazioni pertinenti circa un oggetto di valutazione della conformità e loro obiettiva valutazione, per determinare in quale misura i requisiti specificati sono soddisfatti;

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla UNI/PdR 192:2026

- c) *“Beneficiari finali”*: imprese che beneficiano dei voucher per servizi assistenza tecnica e accompagnamento e del contributo per servizi di certificazione per la conciliazione vita familiare e lavoro;
- d) *“Certificazione”*: attestazione di terza parte, resa da un organismo di certificazione accreditato, relativa ad un oggetto di valutazione della conformità;
- e) *“Elenco degli Organismi di Certificazione” (OdC)*: Elenco degli Organismi di Certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo schema di Certificazione per la conciliazione vita familiare e lavoro UNI/PdR 192:2026, consultabile sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it, che aderiscono alla misura di agevolazione alla certificazione di cui all'articolo 1 del presente Avviso;
- f) *“impresa”*: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- g) *“Organismo di accreditamento”*: organismo autorevole designato per il rilascio dell'accREDITamento ai sensi del Reg. n. 765/2008 o degli accordi EA/MLA;
- h) *“Organismo di certificazione”*: organismo accreditato per la valutazione di conformità di terza parte che attua schemi di certificazione;
- i) *“Soggetto Attuatore”*: Unioncamere in qualità di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto;
- j) *“RNA”*: il Registro nazionale degli aiuti di Stato è lo strumento per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria;
- k) *“Registri SIAN e SIPA”*: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare dei contributi per i servizi di cui al presente Avviso le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:
 - a) abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente;
 - b) siano titolari di partita IVA attiva;
 - c) abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;
 - d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla UNI/PdR 192:2026

- e) non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- f) non siano oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- h) abbiano assolto, ove tenute, all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- i) siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii, in materia di collocamento mirato ai disabili;
- j) abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono disponibili in allegato al presente Avviso (Allegato 1);
- k) operino nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- l) siano in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. "Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile" (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti).

I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a l), devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell'erogazione dei servizi di cui agli articoli 8 e 9.

Le imprese richiedenti, a pena di inammissibilità, al momento della concessione dei contributi e sino alla erogazione dei servizi, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ARTICOLO 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 7.500.000,00, così ripartiti:
 - a) 3.250.000,00 di euro destinati ai contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento, sotto forma di voucher, così come descritti all'articolo 8.
 - b) 4.250.000,00 di euro destinati ai contributi per servizi di certificazione così come descritti all'articolo 9.
2. La dotazione finanziaria con relativa ripartizione di cui al comma 1, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, è riservata per una quota del 60 per cento alle micro, piccole e medie imprese.
3. In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell'art.

*Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla
UNI/PdR 192:2026*

3 del decreto interministeriale sopracitato, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l'attuazione del presente Avviso, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.

4. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino essere in possesso della certificazione della parità di genere e/o "Family Audit", è concesso, su richiesta, un incremento pari a € 450,00 del contributo per i servizi di certificazione a copertura dei costi di sorveglianza per il mantenimento della certificazione secondo la UNI PdR 125:2022 o dello standard "Family Audit" che intervenga nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e il conseguimento della certificazione secondo la UNI PdR 192:2026.

ARTICOLO 6 - SOGGETTO ATTUATORE

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi al presente Avviso, i Dipartimenti per le pari opportunità e per le politiche delle famiglie si avvalgono dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere in qualità di Soggetto Attuatore, in base all'Accordo firmato tra Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento politiche per la famiglia e Unioncamere il 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi di cui ai successivi articoli 8 e 9 sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo agli aiuti *de minimis*; del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo; del Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o con aiuti *de minimis*.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO

1. Sono erogati dal Soggetto Attuatore contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale, mediante incontri tra la singola impresa e l'esperto/a incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall'Avviso per la selezione degli/delle Esperti/e, pubblicato sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Tali servizi, finalizzati all'ottenimento della certificazione del sistema di gestione, atti a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche a tale scopo, prevedono il supporto per l'analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 192:2026, per la personalizzazione di documenti/strumenti messi a disposizione dal Soggetto Attuatore, per l'implementazione del Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, per

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla UNI/PdR 192:2026

l'elaborazione del "Piano aziendale", per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione del Piano strategico, per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall'impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 192:2026.

2. Per i servizi di cui al comma 1 vengono riconosciuti contributi nella misura massima, per ciascuna impresa, di euro 2.459,01 al netto di IVA, se dovuta, corrispondenti a massimo 6 giornate di assistenza da parte degli/delle esperti/e. Ciascuna giornata ha il valore di € 409,84 + IVA, se dovuta.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 11, l'impresa beneficiaria riceve le indicazioni per usufruire dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento che sono erogati direttamente dal Soggetto Attuatore. L'impresa beneficiaria deve usufruire dei servizi agevolati di cui al comma 1 in tempo utile per conseguire la certificazione entro il termine del 30 giugno 2027, salvo eventuale proroga comunicata da Unioncamere, pena la decadenza di tutte le agevolazioni concesse.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORO

1. Sono erogati contributi per i servizi di certificazione in conformità alla UNI/PdR 192:2026 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti all'Elenco, di cui al citato Avviso, pubblicato sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. A tal fine l'impresa acquisisce un preventivo dell'OdC per i servizi di certificazione e lo presenta congiuntamente alla richiesta di contributo. Il contributo, successivamente al conseguimento della certificazione, viene erogato direttamente dal Soggetto Attuatore all'OdC, senza che l'impresa debba sostenere alcun costo per i servizi di certificazione nei limiti del contributo concesso ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Sono ammissibili i soli servizi per il rilascio della prima certificazione da parte degli OdC iscritti all'"Elenco degli Organismi di Certificazione", entro i limiti definiti dal successivo comma 3 e relativamente alle seguenti voci:
 - esame della domanda;
 - verifica documentale;
 - verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata;
 - rilascio del certificato.

Non sono ammissibili i costi per lo svolgimento di altri servizi resi dagli OdC (es. pre-audit, audit supplementari, sorveglianza annuale e rinnovo) diversi da quanto sopra indicato.

3. Per ogni giornata di audit dell'OdC, il Soggetto Attuatore eroga un contributo fino ad un massimo di 1.200,00 euro al netto dell'IVA. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall'OdC. L'importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 12.000,00 euro al netto di IVA, determinato sulla base dei tempi di audit previsti dal documento internazionale IAF MD 05 e riepilogati nella tabella che segue. Eventuali importi che superino tali limiti restano a carico dell'impresa beneficiaria.

N. addetti equivalenti	Tempi di audit	Contributo massimo
-------------------------------	-----------------------	---------------------------

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla UNI/PdR 192:2026

	(in giorni)	(al netto di IVA)
1-5	1,5	€ 1.800,00
5,1-10	2	€ 2.400,00
10,1-15	2,5	€ 3.000,00
15,1-25	3	€ 3.600,00
25,1-45	4	€ 4.800,00
45,1-65	5	€ 6.000,00
65,1-85	6	€ 7.200,00
85,1-125	7	€ 8.400,00
125,1-175	8	€ 9.600,00
175,1-249	9	€ 10.800,00
Oltre 250	10	Fino a 12.000,00

Per il calcolo degli addetti dovranno essere conteggiati solo gli addetti equivalenti coinvolti nei processi ritenuti più critici nell'ambito del Sistema di Gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro e non il numero complessivo degli addetti dell'organizzazione, così come indicato dal documento internazionale IAF MD 05.

4. I contributi possono essere richiesti solamente per il rilascio della prima Certificazione del Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro che deve essere ottenuta in data successiva alla comunicazione di concessione dei contributi. Non possono essere richiesti contributi per il mantenimento della Certificazione.
5. L'impresa beneficiaria deve completare il percorso di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno 2027, salvo eventuale proroga comunicata da Unioncamere.
6. In caso di mancato rilascio della certificazione all'impresa entro i termini di cui al comma precedente i contributi per i servizi di certificazione previsti dal comma 2 non saranno erogati e il corrispettivo economico dell'OdC dovrà essere pagato interamente dall'impresa.

ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo potranno essere presentate dalle imprese interessate a decorrere dalle ore 10:00 del 21/09/2026 fino alle ore 16:00 del 31/03/2027, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il presente avviso nonché eventuale proroga comunicata da Unioncamere. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. Il termine di chiusura del presente Avviso potrà essere anticipato per esaurimento dei fondi disponibili di cui all'articolo 5 comma 1. Dell'esaurimento delle risorse disponibili sarà data opportuna comunicazione sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it.
3. Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica, attraverso il sito restart.infocamere.it. La procedura informatica rilascia una ricevuta di presentazione della domanda.

4. La domanda, pena l'inammissibilità della stessa, deve contenere i seguenti allegati, firmati digitalmente:
- a) l'Allegato 2 - Modulo Dichiarazioni del presente Avviso, contenente il dettaglio dei contributi richiesti e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il modulo deve essere compilato on line sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it, il sistema in automatico genera un file PDF che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.
 - b) il riepilogo dati delle risposte fornite nel test di pre-screening (con il risultato del test e l'indicazione dell'avvenuto superamento dello stesso) di cui all'articolo 4 comma 1 lettera j), idoneo ad intraprendere il percorso di certificazione. Il test deve essere compilato on line sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it, il sistema in automatico genera un file PDF che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) il preventivo, in corso di validità, da parte di un OdC presente nell'“Elenco degli Organismi di Certificazione”, formalizzato come previsto dalle disposizioni del relativo Avviso pubblico di Unioncamere e contenente:
 - i. la durata dell'audit per il rilascio della certificazione;
 - ii. la tariffa per ogni giornata di audit comprensiva di tutti gli oneri (spese per trasferte, attivazione della pratica, emissione del certificato, ecc.);
 - iii. le condizioni necessarie per ottenere il contributo (ovvero le modalità per beneficiare del contributo e la clausola relativa alla necessità da parte dell'impresa di sostenere i costi della certificazione nel caso di non conseguimento della stessa o di superamento del contributo massimo previsto secondo quanto definito all'articolo 9 comma 4).

Si evidenzia che l'accettazione del preventivo dell'OdC può essere formalizzata anche successivamente alla comunicazione della concessione dell'agevolazione.

- d) il modulo, generato dalla procedura informatica Restart.
5. È obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella domanda di un unico indirizzo PEC presso il quale è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui al presente Avviso.

Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, tutte le comunicazioni tra il Soggetto Attuatore e le imprese si intendono valide ed efficaci qualora effettuate mediante l'indirizzo PEC indicato come domicilio dalle imprese nella domanda di contributo.

6. Il Soggetto Attuatore non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.
7. Ogni impresa può essere beneficiaria delle agevolazioni per ciascuna tipologia di servizi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, e nei limiti da essi previsti, una sola volta.

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. I contributi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
- 2. In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande ricevute, non

*Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità alla
UNI/PdR 192:2026*

finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno sospese. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

3. L'istruttoria delle domande di partecipazione è effettuata dal Soggetto Attuatore con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 10.
4. L'istruttoria delle domande è svolta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell'orario di invio telematico risultante dall'attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 10, entro 90 giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale richiesta di integrazioni nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
5. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Soggetto Attuatore determina l'importo del voucher per l'assistenza tecnica e l'accompagnamento e l'importo del contributo per i servizi di certificazione e, dopo aver verificato il rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dai regolamenti de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto su RNA o sui Registri SIAN e SIPA e all'adozione del provvedimento di concessione. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del presente Avviso, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
6. Gli esiti dell'istruttoria e l'elenco delle imprese beneficiarie sono pubblicati sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti delle imprese richiedenti.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza/revoca delle agevolazioni:
 - inviare formale accettazione delle agevolazioni concesse, completa di tutta la modulistica richiesta;
 - a completare nei termini fissati i percorsi di assistenza tecnica e accompagnamento, nonché di certificazione, previsti rispettivamente negli articoli 8 e 9;
 - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste e inerenti al presente Avviso;
 - a segnalare l'eventuale venir meno, prima della concessione del contributo, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, dalle lettere da a) a l), e comunque segnalare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento eventuali variazioni del contenuto delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda e a rendere nel caso, nuove dichiarazioni sostitutive.
 - a richiedere l'autorizzazione al Soggetto Attuatore per eventuali variazioni, debitamente motivate, dell'organismo di certificazione o del preventivo dei servizi di certificazione prima dell'avvio delle attività di certificazione da parte dell'OdC. Si evidenzia al riguardo che

l'eventuale rimodulazione del costo dei servizi di certificazione non può in nessun caso comportare una variazione in aumento del contributo concesso.

ARTICOLO 13 - RINUNCE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DECADENZE

1. La rinuncia alle agevolazioni deve essere comunicata al Soggetto Attuatore inviando l'apposito allegato di "Rinuncia alle agevolazioni" (Allegato 3 del presente Avviso) sottoscritto mediante apposizione della firma digitale del legale rappresentante. L'impresa beneficiaria può rinunciare a una o più delle giornate di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione, qualora si accerti, con l'ausilio del Soggetto Attuatore, che è stato già conseguito un adeguato livello di conformità ai requisiti della UNI/PdR 192:2026 per l'ottenimento della relativa certificazione.
2. Il contributo concesso è soggetto a revoca qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - perdita dei requisiti di cui all'art.4.1, lett.da a) a l);
 - inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso;
 - l'impresa abbia usufruito dei servizi di certificazione ai sensi della UNI/PdR 192:2026 in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11, comma 4;
 - false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria in fase di presentazione della domanda.
3. Il provvedimento di revoca/decadenza viene notificato dal Soggetto Attuatore all'impresa interessata e contiene le motivazioni della decisione adottata.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvede al saldo delle somme dovute agli/alle esperti/e per i servizi agevolati di assistenza tecnica e di accompagnamento all'impresa, nei limiti del contributo concesso, previo ricevimento e verifica della documentazione della rendicontazione delle attività sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dall'esperto/a, con l'evidenza dell'erogazione dei servizi resi entro i termini previsti dall'articolo 8.
2. Il Soggetto Attuatore provvede al saldo delle somme dovute agli OdC per i servizi di certificazione forniti alle imprese beneficiarie certificate, nei limiti del contributo concesso, con l'evidenza dell'erogazione dei servizi, entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 9 e secondo le modalità disciplinate dal citato Avviso pubblico per la formazione di un "Elenco degli Organismi di Certificazione".

ARTICOLO 15 - GESTIONE DELL'AVVISO

1. Le attività di gestione e le verifiche conseguenti al presente Avviso saranno svolte dal Soggetto Attuatore. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso dovranno essere inviate esclusivamente alla casella di posta elettronica avvisoconciliazioneimprese@unioncamere.it. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dr. Riccardo Cuomo.

ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4 del presente Avviso) disponibile sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it.

ARTICOLO 17 - POTERE SOSTITUTIVO

1. I poteri sostitutivi sono esercitati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108/2021 e s.m.i..

ARTICOLO 18 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Allegati:

- Allegato 1 "Test di pre-screening";
- Allegato 2 "Modulo dichiarazioni";
- Allegato 3 "Rinuncia alle agevolazioni"
- Allegato 4 "Informativa dati personali".